



Esponeva d'aver svolto attività di agente di commercio per la SRL di Rimini sin dal 2008 e che fino al settembre 2014, era capo *team* e responsabile commerciale del primo, presso la medesima azienda.

Successivamente, il ruolo svolto da veniva affidato ad , che era successivamente divenuto bersaglio di minacce di morte e diffamazioni. In data 16.12.2014 presentava una prima querela contro ignoti; anche SRL riceveva minacce anonime tra il 2014 ed il 2015.

Aggiungeva che da giugno 2016 ignoti davano inizio ad una campagna denigratoria, soprattutto su Internet, nei confronti di srl e di . Anche la società procedeva ad esporre svariate querele contro ignoti e lamentava crollo di fatturato derivanti dal grave danno all'immagine cagionato all'azienda e ai suoi agenti; venivano intercettate le telefonate minacciose e veniva autorizzata una perquisizione domiciliare e personale presso la residenza di , che dava esito positivo.

Per i fatti esposti veniva poi indagato per i delitti di cui all'art. 110, 81 cpv. , 56 e 629 c.p. (avviso di fine indagini in data 17 giugno – 23 settembre 2016) e rinviato a giudizio dal Tribunale di Rimini con udienza davanti al G.I.P. fissata al 13.06.2018.

affermava che , consapevole di avergli arrecato pregiudizio; che in data 14.11.2016 iniziava a vendere numerosi immobili, donandone altri (2 uffici, 1 appartamento, 1 garage e una corte in centro a Modena) il 20.1.2017 ai due figli, al fine di sottrarre tali beni alla garanzia della futura ed imminente azione risarcitoria nei suoi confronti per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

I convenuti resistevano.

**1.2. Il Tribunale di Modena accoglieva la domanda** rilevando che i convenuti si erano tardivamente costituiti in prima udienza, con decadenza da eccezioni di merito.

Riteneva sussistente *l'eventus damni*: la proprietà immobiliare residua consistendo in una sola unità e non essendo stati indicato altri beni (non di sicura garanzia quelli enunciati, e debiti scaduti indicati solo genericamente) su cui il creditore avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi.



Riteneva sussistente il *consilium fraudis*, in quanto l'atto dispositivo a favore dei figli era posteriore alla chiusura delle indagini preliminari ai cui atti riconduceva l'insorgenza dell'aspettativa o ragione di credito.

**2. Appella** , ripercorrendo le proprie attività e vicende all'interno di SRL, in cui lamenta esser stato limitato e poi escluso nonostante i risultati raggiunti.

2.1. Con un primo motivo, contesta la ritenuta non manifesta infondatezza della aspettativa o ragione di credito ricavata dai prodotti atti di indagine e penali: indagini al momento non concluse con la richiesta di rinvio a giudizio, la quale comunque non costituirebbe accertamento del diritto, ma semplice indizio oggetto di dibattimento.

Non risulterebbe, in ogni caso, provato il danno alla persona che allega essergli derivato, riportato solo da una CT; si contesta poi che il fatturato dell'appellato sia diminuito in seguito alle condotte illecite, essendo stato diversificato su altre società facenti capo allo stesso per ragioni fiscali.

Essendo il credito almeno litigioso e comunque contestato, sostiene non sussistere la legittimazione dell'appellato ex art. 2901 c.c., o che comunque si sarebbe dovuto procedere ad istruttoria non sommaria con mutamento del rito su an e quantum del credito.

2.2. Col secondo motivo si insiste per la capienza -da accertare se del caso con CTU - del proprio patrimonio residuo di almeno tre immobili acquisiti tra il 1998 e il 2002, nessuno dei quali rivenduto, come invece *ex adverso* affermato.

2.3. Con un terzo motivo si lamenta che il primo giudice abbia ommesso di considerare gli obblighi di contribuzione alle esigenze familiari, le donazioni costituendo adempimento dell'obbligo di mantenimento a favore dei figli e del coniuge, dopo il peggioramento delle condizioni economiche per l'estromissione dalla società.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio su specifici capitoli di prova già dedotti in comparsa di costituzione e risposta e se del caso CTU medico legale sulla controparte.

Deduce infine che le eccezioni di primo grado non erano in senso stretto e che era stato dato termine per memorie integrative e produzione documentale.

3. . . . . **resiste**, ripercorrendo gli argomenti di primo grado, preliminarmente deducendo inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e richiamando la non impugnata statuizione del tribunale sulla tardività delle eccezioni avversarie.

3.1. Sul primo motivo richiama giurisprudenza favorevole alla esperibilità dell'azione, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile; in ogni caso si richiama alla documentazione del procedimento penale depositata, nonché alla documentazione medica relativa alla patologia insorta a causa e per colpa dei comportamenti di . . . e dal crollo verticale dei propri redditi.

3.2. Sulla presunta presenza di altri 3 immobili rileva che l'eccezione era stata formulata per la prima volta nella memoria autorizzata dell'11.11.2017 ed era quindi, ab origine, tardiva ed inammissibile; e che si era dimostrato che un bene era stato venduto e gli altri erano di scarso valore.

3.3. Del terzo motivo si deduce la genericità e afferma che non vi è prova alcuna circa la necessità per i due figli, maggiorenni e non conviventi, di essere mantenuti dal padre.

Produce infine sentenza di patteggiamento.

4. Il gravame non può essere accolto.

4.1. Il primo motivo è palesemente infondato.

E' ferma e condivisibile la giurisprudenza di legittimità nel consentire l'azione revocatoria anche a chi sia titolare di un credito eventuale, allo stato di aspettativa o litigioso (cfr. Cass. 4212/2020 oltre alle pronunce citate dall'appellato); da ultimo cfr. in particolare Cass. 11755/2018 per la quale

*"Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile)."*

Nel caso concreto vi è ben di più, risultando detto assai probabile credito derivante da reato da una mole di atti penali prodotti (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, s.i.t., avviso di fine indagini, richiesta di rinvio a giudizio, da ultimo sentenza di patteggiamento 7.11.2018



- successiva alla prima udienza in questo appello - per tentata estorsione continuata, minacce, art. 513 c.p. e altro, con applicazione della pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 680 di multa, con / già costituito parte civile).

Non era quindi al riguardo necessaria alcuna istruttoria non sommaria, e la legittimazione dell'appellato rimane palese e nei termini da questo affermati.

In merito poi al *quantum*, sono agli atti plurimi documenti prodotti dall'appellato tali da far ritenere non manifestamente infondate le quantificazioni pure proposte da / , in *primis* quelle per danno biologico come da relazione medica prof. Ariatti che la quantificava nel 20% , ed anche per danno più strettamente patrimoniale, derivante dalla diminuzione percentuale dei proventi spettantigli in / ; pure colpita dai reati in ipotesi commessi da / contattandone i clienti (cfr. contratti e documentazione fiscale e contabile di / ed /).

3.2. Il secondo motivo è parimenti inaccoglibile.

In rito è assorbente la considerazione per la quale / in primo grado si costituì tardivamente solo in prima udienza, con le conseguenti decadenze ex art. 702 bis 4° co ultimo periodo c.p.c. (come rilevato dal tribunale) e quindi l'eccezione di capienza del patrimonio residuo, avanzata solo nella successiva memoria autorizzata del novembre 2017, era tardiva e inammissibile.

Anche diversamente opinando, va osservato nel merito che spettava al convenuto in revocatoria dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo a fronte dell'evidente mutamento qualitativo e quantitativo (*eventus damni*) dello stesso operato con la donazione *de qua agitur* ai figli.

In concreto tale prova non è stata fornita, poiché non vi sono elementi univoci per determinare il valore, attuale e/o al momento della donazione, degli immobili che / asserisce rimastigli, acquistati fra il 1998 e il 2002 rispettivamente per lire 25 milioni, 136 milioni, ed euro 30.000 (doc. 12-14 appellante), né potendosi detta stima acquisire tramite CTU, che verterebbe su un fatto costitutivo dell'eccezione, della cui dimostrazione era onerato lo stesso appellante con possibili altri mezzi (CTP, risultanze OMI ecc.).

3.3. Il terzo motivo, inerente in sostanza l'applicabilità dell'art. 2901 3° co. c.c., è pure palesemente inaccoglibile.



Oltre alla identica inammissibilità della relativa eccezione per la tardiva costituzione in primo grado, va notato nel merito che l'appellante invoca in modo del tutto generico l'adempimento del proprio obbligo di assistenza familiare nei confronti dei figli -- donatari (e poi costitutori di patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c. poco dopo la donazione) allegando la propria condizione di sopravvenuta difficoltà economica (in termini di liquidità), anche insistendo per irrilevanti prove testimoniali al riguardo, ma senza dimostrare in alcun modo la loro persistente dipendenza economica e quindi la necessità di mantenerli.

6. L'appello principale va in conclusione rigettato, inammissibili, irrilevanti o superflue le reiterate istanze istruttorie, per i motivi innanzi esposti.

Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in dispositivo senza fase istruttoria; compensate le spese tra le altre parti e i contumaci.

Raddoppio del CU.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, il Collegio definitivamente decidendo:

rigetta l'appello e condanna l'appellante : al pagamento delle spese di  
lite del grado in favore di / IN PROPRIO E QUALE L.R. DI  
SAS, liquidate in complessivi euro 6.500 di compensi, oltre spese generali  
15% CP ed IVA se dovuta.

Spese compensate tra i e da un lato, e le altre parti.

Dichiara sussistenti i presupposti del raddoppio del CU per l'appellante

Bologna, 21.9.2021

Il Consigliere rel. est:



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vincenzo La Fratta  
VICENZO L. 10.9.21

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria  
Bologna, 28/09/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vincenzo La Fratta  
VICENZO L. 10.9.21